

La presente copia fotostatica composta di  
n. 02 fogli è conforme al suo originale  
Roma il 31-05-2016

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000151 del 31/05/2016



## *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";
- VISTO** il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la "Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349";
- VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione "ARCHEOCLUB d'Italia" in data 2 aprile 2014, acquisita al prot. 25892/SEC del 3 aprile 2013, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della menzionata legge n.349/1986;
- VISTA** la nota 28 giugno 2013 prot. 0039084/SEC, con la quale la Divisione II, Interventi per lo Sviluppo Sostenibile e Rapporti con l'Associazionismo, della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia di questo Ministero, ha chiesto all'Associazione di fornire gli elementi informativi relativi al rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico;
- VISTA** la nota del 15 luglio 2013, acquisita il 22 luglio 2013 al prot. 40502/SEC, con la quale l'associazione ha comunicato che era in atto la modifica allo Statuto nazionale;

2/4

- TA** la nota del 26 luglio 2013 prot. 40787/SEC, con la quale l'Amministrazione ha preso atto della citata nota del 15 luglio 2013, rimanendo in attesa di ricevere i chiarimenti già richiesti;
- VISTA** la nota del 13 ottobre 2014, acquisita in pari data al prot. 14297/SEC, con la quale l'Associazione ha trasmesso lo statuto modificato il 25 maggio 2014 con atto notarile n.44928;
- VISTA** la nota del 10 dicembre 2014, prot. 18306/SEC, con la quale l'Amministrazione, presa visione dello statuto modificato e non ritenendo superate le carenze già rappresentate, ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza del requisito essenziale dell'ordinamento interno democratico, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;
- CONSIDERATO** il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 10 dicembre 2014;
- CONSIDERATO** che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;
- ACQUISITO** l'avviso del Segretario Generale, favorevole alla reiezione dell'istanza di riconoscimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 2 febbraio 2016, relativi all'individuazione della Associazione "ARCHEOCLUB d'Italia" ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale prot. 1163/SG del 12/5/2016

### DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione "ARCHEOCLUB d'Italia", con sede in Roma, piazza Amba Alagi n.18, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Gianluca Galeffi